

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 419)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIASENTI, GRAVA, CALEFFI, DESANA, ZANNINI,
OTTOLENGHI e BOLETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1959

Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione delle leggi delegate sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ha messo in luce una lacuna che danneggia gravemente una benemerita categoria di ex combattenti ed invalidi.

Prima di allora non era mai stata messa in dubbio la portata pratica del decreto luogotenenziale n. 467 del 4 agosto 1945, che, all'articolo 4 diceva:

«Le vigenti disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici, sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico».

Ed infatti tale norma fu sempre applicata dalle pubbliche Amministrazioni, nè alcuna differenza di trattamento venne fatta fra ex combattenti nei settori operativi, ed ex internati o deportati, si trattasse — o meno — di invalidi o mutilati.

Senonchè le leggi delegate, per tutto quanto riguarda benefici ai combattenti, si sono ripetutamente richiamate alle norme conte-

nute in una legge successiva: la n. 375 del 3 giugno 1950; e ciò ha determinato in talune Amministrazioni gravi dubbi. La citata legge, infatti, all'articolo 1, dà la seguente definizione della figura dell'invalido di guerra:

«... sono considerati invalidi di guerra coloro che, durante l'effettivo servizio militare, siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate od aggravate *per servizio di guerra*, o, comunque, *per fatto di guerra*». E la circostanza precisa del « fatto di guerra » è ripetuta al successivo articolo 2, che tratta dei mutilati « non militari ».

È evidente il senso restrittivo delle dizioni sottolineate; esse escludono le ferite, le lesioni e le menomazioni riportate durante l'internamento e la deportazione conseguenti allo stato di belligeranza; il che è tanto più grave se si pensi all'entità delle conseguenze della deportazione e dell'internamento nei campi nazisti, ove il trattamento era una violazione sistematica delle norme stabilite in proposito dalla Convenzione internazionale di Ginevra, per non parlare delle norme elementari di umanità.

Ma vi è di più: se gli articoli citati della legge n. 375 hanno finito col fare testo nelle leggi delegate per quanto riguarda i mutilati, lo spirito — (od il presunto spirito) — di quella legge ha fatto sorgere negli organi ministeriali competenti un dubbio circa la esatta portata e interpretazione delle norme relative alle categorie degli ex combattenti in generale. Ciò anche in seguito ad una grave delibera della Corte dei conti (Sezione controllo) n. 66 del 23 marzo 1956, la quale ritiene che, oltre agli ex combattenti nel senso letterale della parola, altre categorie non espressamente menzionate nelle leggi delegate non possano usufruire dei benefici là previsti.

Le conseguenze di tali incertezze appaiono tanto più gravi, se si consideri che esse non colpiscono soltanto i dipendenti delle Amministrazioni statali, ma altresì i dipendenti degli Enti locali e parastatali il cui trattamento, sotto questo riguardo, è stato parificato ai primi, con la legge n. 565 del 1° luglio 1955.

È apparso perciò necessario ai proponenti del presente disegno di legge riaffermare l'attualità operante del disposto dell'articolo 4 del citato decreto luogotenenziale del 1945, chiarendone in modo definitivo ed inequivocabile la portata, con il provvedimento che si sottopone al benevolo giudizio del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.

Art. 2.

Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge n. 375 del 3 giugno 1950, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.